

TENTATA RAPINA IMPROPRIA E ATTENUANTE SPECIALE DI LIEVE ENTITÀ SECONDO LA RECENTE PROSPETTIVA GIURISPRUDENZIALE*

di Antonino DI MAIO**

ABSTRACT

Il presente contributo analizza una recente decisione della Corte di Cassazione che, dopo aver brevemente esaminato l'elemento obiettivo del delitto di tentata rapina impropria, ha approfondito il tema della compatibilità costituzionale tra quest'ultima fattispecie criminosa e l'attenuante speciale di lieve entità del fatto, la cui mancata configurabilità ha spesso delineato non poche criticità con i principi costituzionali in materia penale e con la coesistenza della circostanza attenuante di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, c.p.

This contribution analyses a recent decision of the Supreme Court of Cassation which, after briefly examining the object element of the crime of attempted robbery, delved into the issue of the constitutional compatibility between the latter criminal offence and the special mitigating circumstance of the slightness of the act, the non-configurability of which has often raised a number of critical issues with the constitutional principles in criminal matters and with the coexistence of the extenuating circumstance of special tenuity provided for in Article 62(4) of the criminal Code.

SOMMARIO

1. Il fatto 1
2. Profili critici della decisione 1
 - 2.1. Brevi riflessioni sull'elemento oggettivo del delitto di tentata rapina impropria..... 2
 - 2.2. L'attenuante speciale di lieve entità del fatto 3
3. Conclusioni 5

1. IL FATTO

La Corte di Appello di Roma ha confermato la responsabilità penale dell'imputato per il delitto tentato di rapina impropria e lo ha condannato alla reclusione pari a 6 mesi e a 400 euro di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale di particolare tenuità.

Nel caso *de quo*, l'agente aveva tentato di sottrarre dal contenitore delle donazioni dei fedeli della Chiesa due monete del valore, rispettivamente, di 20 e 10 centesimi e successivamente aveva proferito parole minacciose e atti violenti nei confronti del custode.

Avverso tale "decisione, il difensore del ricorrente proponeva ricorso per cassazione con cui deduceva alcuni rilievi critici.

Con il primo motivo, il legale dell'imputato evidenziava inosservanza di legge e vizio di motivazione con riguardo alla condotta, che non sembrerebbe configurare gli estremi del delitto di tentata rapina impropria.

In tal senso, il comportamento criminoso del prevenuto si sarebbe articolato in una serie di manifestazioni offensive nei riguardi della parte offesa, senza realizzare alcuna azione connotata da violenza fisica.

Con il secondo motivo, il legale del ricorrente rilevava violazione di legge laddove la minima

entità del fatto permetterebbe di applicare la diminuzione di pena, prefigurata dalla decisione della Corte costituzionale n. 86/2024, le cui motivazioni sono state allegate assieme alla sentenza impugnata.

2. PROFILI CRITICI DELLA DECISIONE

Una prima questione preliminare oggetto di esame verterà sull'analisi dell'elemento obiettivo della fattispecie penale di tentata rapina impropria, mentre successivamente ci si soffermerà sulla ricostruzione ermeneutica dell'attenuante speciale di lieve entità formulata dalla Corte costituzionale.

* Nota a Cass. Pen., sez. II ud. 4 dicembre 2024 (dep. 13 dicembre 2024), n. 45792.

** Dottore di ricerca in Scienze giuridiche. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Componente del Comitato Editoriale della Rivista "De Iustitia".

2.1. BREVI RIFLESSIONI SULLELEMENTO OGGETTIVO DEL DELITTO DI TENTATA RAPINA IMPROPRIA

La Corte territoriale aveva ribadito il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado poiché sulla base dell'acquisizione delle prove risultava evidente il tentato impossessamento delle monete da parte dell'agente, nonché i successivi comportamenti, consistenti in minacce e spinte ai danni della vittima al fine di garantirsi l'impunità.

Com'è noto, l'art. 628 c.p. reprime con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da euro 927 ad euro 2500 chiunque consegua e sottragga il bene mobile altrui, mediante violenza o minaccia o al fine di acquisire un illecito profitto per sé o per altri.

La medesima pena si applica qualora la condotta violenza o minacciosa sia promossa successivamente all'attività di sottrazione della cosa mobile altrui, al fine di garantirsi l'impunità¹.

Sotto tale profilo, tale norma incriminatrice risulta poi connotata da una serie di circostanze aggravanti che si adottano nel caso in cui l'agente realizzi il fatto mediante l'impiego di armi, attraverso il travisamento o l'ausilio di una pluralità di partecipanti, qualora la condotta violenta o minacciosa provochi uno stato di costrizione, derivi da un componente di un'associazione criminale, comporti la minorata difesa altrui o sia attuata in appartamenti, stazioni pubbliche, presso servizi bancari e postali o nei riguardi di vittime ultra sessantacinquenni.

Infine, la l. 23.6.2017 n. 103 ha prefigurato all'art. 628, quarto comma, c.p., un ulteriore incremento di pena qualora concorrano una pluralità di circostanze aggravanti

Quanto alla struttura obiettiva della norma incriminatrice, l'art. 628 c.p. si articola in due ipotesi criminose, rappresentate dalla rapina propria che riguarda l'attività di acquisizione violenta o minacciosa attraverso la sottrazione del bene mobile altrui, e da quella impropria, in cui in cui la *vis*/minaccia si adoperi in seguito alla sottrazione ed al fine di garantire il possesso della cosa acquisita o di assicurare all'agente o altri l'impunità².

Tale fattispecie penale è contenuta nel Libro II, Titolo XIII, Capo I, dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, e presenta natura plurioffensiva, nel senso che attiene non solo alla tutela del patrimonio ma anche alla salvaguardia della libertà morale dell'individuo.

Com'è noto, il delitto di rapina è classificabile tra i reati comuni, in quanto può essere commesso da chiunque, e tra i reati complessi, la cui configurabilità sussiste qualora la legge presupponga quali elementi costitutivi o circostanze aggravanti ipotesi che, isolatamente considerate, costituirebbero di per sé reato³.

Orbene, la violenza personale si esplica non soltanto nell'impiego della *vis* fisica, ma anche attraverso atti coercitivi di tipo psichico finalizzati a ledere la libertà di autodeterminazione della vittima in entrambe le modalità entro cui si articola il delitto di rapina.

¹ Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, II, Bologna 2015, p. 117; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio*, II, Milano 2018, p. 106. Per un inquadramento storico-giuridico del delitto di rapina si rinvia a V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, X, Torino 1986, p. 442; R. TAVERNA, *Rapina*, in *Reati contro il patrimonio*, N. FIORE (A cura di), Torino 2010, p. 173.

² Sulla distinzione tra rapina propria e impropria, per alcuni riferimenti storico-giuridici, si rinvia a A. DI GIULIOMARIA, *La rapina*, in *I reati contro il patrimonio*, M. DE GIORGIO, M. GUAGLIANI, S. TOVANI (A cura di), Torino 2010, p. 96. Per un commento recente si veda F. MACRÌ, A. BONFIGLIOLI, *I delitti di rapina ed estorsione*, in *Trattati giuridici. Diritto penale*, A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (A cura di), Milano 2022, p. 6950. Sul punto, per la posizione favorevole a prevedere all'interno della stessa disposizione penale le due modalità entro cui si esplica la rapina, si veda A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte*

speciale, III, *I delitti contro il patrimonio*, Milano 2003, pp. 172 e ss. Di contrario avviso, E. CONTIERI, *Appunti sulla rapina impropria*, in *Foro pen.*, 1963, pp. 237 e ss.; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, op. cit., p. 120, che ritengono palese la distinzione tra le due forme di rapina, e quindi, in una prospettiva futura sarebbe auspicabile una riforma legislativa.

³ Cfr. S. MARANI, P. FRANCESCHETTI, *I reati contro il patrimonio*, Padova 2006, p. 158. Per la sussumibilità della fattispecie penale di rapina nel modello dogmatico di reato complesso, si veda G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, VIII, Bologna 2019, p. 732; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., p. 172. Di contrario avviso, la tesi sostenuta da chi è incline ad includere la rapina tra i reati eventualmente complessi. Si veda G. ZAGREBELSKY, *Rapina*, in *Noviss. Dig. it.*, XIV, Torino 1967, p. 770; G. NEPPI MODONA, *Inscindibilità del reato complesso e "ne bis in idem" sostanziale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, p. 201.

Quest'ultima forma di violenza si definisce impropria, poiché, come già osservato, allude a quell'insieme di attività subdole (es., narcosi, costringimento psichico) che determinano l'impossibilità in capo al soggetto passivo di determinarsi in maniera libera, con conseguente mutamento semantico del concetto di violenza dal mezzo impiegato all'esito coattivo raggiunto⁴.

Invece, la minaccia consiste nella prefigurazione a terzi di un danno ingiusto giuridicamente rilevante, cioè idoneo ad incidere negativamente sulla libertà del soggetto passivo, la cui verifica dipende dalla volontà dell'agente⁵.

Essa può inoltre articolarsi in modo diretto o implicito, determinato o meno, reale o simbolico, mediante mezzi di comunicazioni o attraverso parole o insulti⁶.

Come già osservato, nel caso di rapina impropria, tali condotte devono prodursi subito dopo la sottrazione e assicurare il possesso della res acquisita o l'impunità.

L'impiego del verbo "immediatamente" nell'alveo della disposizione penale implica l'adesione ad un criterio di tipo temporale, per cui bisogna optare per un accertamento della contestualità tra sottrazione e condotta criminosa susseguente e valutare se l'*actio* esecutiva sia configurabile in un contesto spazio-temporale successivo rispetto alla spoliazione materiale del bene⁷.

Quanto al tentativo di rapina impropria, un seguito orientamento dottrinale ne ha sancito l'ammissibilità nel caso in cui la sottrazione sia stata compiutamente realizzata e successivamente il soggetto attivo cerchi di esercitare un'azione minacciosa o violenta al fine di impossessarsi del bene altrui o di assicurarsi l'impunità⁸.

Giova osservare che un diverso e meno recente orientamento ha invece ravvisato la configurabilità della tentata rapina impropria anche nell'ipotesi in cui manchi la sottrazione della cosa mobile altrui, per cui il fine di assicurarsi l'impunità può acquisire rilevanza anche qualora l'acquisizione illecita si arresti allo stadio del tentativo⁹.

2.2. L'ATTENUANTE SPECIALE DI LIEVE ENTITÀ DEL FATTO

Quanto al secondo motivo sollevato dal legale dell'imputato, quest'ultimo rilievo critico ha assunto senza dubbio rilevanza non soltanto dal punto di vista prasseologico ma anche nell'attuale dibattito dottrinale.

Giova soffermarsi sulla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 che ha ravvisato l'illegittimità costituzionale del delitto di rapina impropria qualora quest'ultima fattispecie criminosa non preveda una diminuzione di pena pari ad un terzo nel caso in cui, tenuto conto della natura, degli espedienti, delle metodiche dell'azione, il fatto risulti connotato da particolare tenuità.

Tale decisione denota il recente dinamismo della Consulta nell'analisi del principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio e una sintetica valutazione della prassi giurisprudenziale conferma l'indebita duplicazione di modelli decisorii e di criteri di giudizio, nonché l'emersione di sentenze di stampo manipolativo-additivo¹⁰.

Quest'ultima problematica ha acquisito rilievo nel contesto penale, laddove la Corte costituzionale ha acquisito un ruolo di organo di garanzia e di controllo del rispetto dei principi fondamentali e del diritto individuale a non patire l'irrogazione di pene sproporzionate¹¹.

⁴ Sul tema F. MANTOVANI, *Rapina*, in *Enc. giur.*, XXV, Roma 1991, p. 4; Cass. pen. Sez. II, 6.4.2018 n. 20121, in www.dirittoegius.it, 9.5.2018.

⁵ A. DI GIULIOMARIA, *La rapina*, op. cit., p. 108.

⁶ F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio*, op. cit., p. 58.

⁷ Cfr. G. PIZZUTI, *Rapina*, in *Enc. Dir.*, XXXVIII, Milano 1987, p. 278. Di contrario avviso, A. DI GIULIOMARIA, *La rapina*, op. cit., p. 120.

⁸ Per la tesi favorevole a delineare il tentativo di rapina impropria, si veda S. MARANI, P. FRANCESCHETTI, *I reati contro il patrimonio*, cit., p. 172; L. CONCAS, *Sottrazione, impossessamento e tentativo di rapina impropria*, in *Riv. it., dir.*

proc. pen., 1955, p. 621; Nella giurisprudenza, si rinvia a Cass. pen. Sez. III, 27.6.2023 n. 35425, in *De Jure*.

⁹ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, IX, Torino 1984, p. 392; G.L. GATTA, *Sulla configurabilità del tentativo di rapina impropria in ipotesi di mancata sottrazione della res*, in *Dir. pen. cont.*, 16.9.2012. Nella giurisprudenza di legittimità, Cass. pen. S.U. 19.12.2012 n. 3492, in

¹⁰ Cfr. F. PALAZZO, *L'illegittimità costituzionale della legge penale e le frontiere della democrazia*, in www.legislazionepenale.eu, 2020, pp. 1 e ss.;

¹¹ Si veda F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino 2021, pp. 226 e ss.; V. MANES, *L'evoluzione del rapporto tra Corte e giudici comuni*,

Nell'attuale fase storica, l'accertamento sulla proporzionalità della pena compiuto dalla Corte costituzionale presuppone l'adesione ad una modalità di contrasto nei riguardi di derive legislative populiste, fondate su un'indebita estensione dei confini del diritto penale.

Sul punto, molteplici questioni di legittimità costituzionale riguardanti il criterio di ragionevolezza/proporzione hanno inciso sul vasto settore dei delitti contro il patrimonio.

Invero, l'alto livello di gravità del trattamento sanzionatorio di tali fattispecie criminose era desumibile già durante il regime fascista, tanto da essere percepito eccessivamente vessatorio anche per il rigorismo giuridico del legislatore del 1930¹².

Nell'attuale periodo storico, tale partizione del codice penale è stata interessata da una serie di modifiche normative e dalla posizione della Corte costituzionale che ha rilevato taluni profili di incostituzionalità di alcune fattispecie penali, come ad esempio nell'ipotesi del reato di rapina.

Sotto tale profilo, l'introduzione della suddetta attenuante è stata motivata dalla corretta adozione del principio di individualizzazione della pena, giacché un trattamento poco proporzionato rispetto all'entità soggettiva ed oggettiva del fatto è inidoneo ad integrare un corretto disvalore del medesimo determinerebbe la violazione del predetto criterio.

Invero, l'individualizzazione della pena costituisce piena esplicazione dei principi sanciti dalla Costituzione e in particolar modo del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Com'è noto, tali fondamenti costituzionali hanno acquisito rilevanza anche nella prospettiva giuridica europea in virtù della loro connessione con il principio di proporzione, con riguardo al rapporto tra qualità e quantità del trattamento sanzionatorio.

Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha recepito gli insegnamenti della Consulta, laddove i giudici costituzionali hanno promosso un sindacato sulla

palese irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, al fine di reciderne eventuali aporie¹³.

Quest'ultima posizione ha peraltro comportato il recepimento di un parametro di giudizio fondato sul principio di proporzionalità nel caso in cui siano ravvisabili nell'ordinamento giuridico soluzioni conformi in grado di rimuovere il vizio contestato¹⁴.

Dunque, il modello di sindacato diretto di proporzionalità della pena a cui ha aderito la Corte costituzionale costituisce un evidente superamento della c.d. concezione delle rime obbligate, in quanto l'ordinamento giuridico nel suo complesso delinea idonei parametri di commisurazione che non incidono sulle scelte del legislatore.

Sulla base di tali considerazioni, il *favor* per il criterio di individualizzazione della pena presuppone che, nel passaggio dalla fase di commisurazione predisposta dal legislatore a quella concretamente irrogata dall'organo giudicante, la sanzione penale si articoli in una risposta conforme alla concreta lesività, obiettiva e soggettiva, del singolo fatto costituente reato.

Sotto tale profilo, i delitti contro il patrimonio rappresentano l'epicentro del populismo penale, laddove risulta indubbio che i continui interventi legislativi abbiano causato in via esponenziale l'innalzamento del livello sanzionatorio.

Con riguardo al delitto di rapina impropria, esso è contrassegnato da struttura dogmatica complessa, in virtù della variabilità dimensionale degli elementi costitutivi "violenza o minaccia", "sottrazione della cosa", "possesso", "impunità", e dell'elevato livello edittale di pena, ove l'impossibilità di configurare l'illecito penale quale fatto di lieve entità, espone tale reato alla censura di costituzionalità in ordine al rispetto del principio di colpevolezza.

Tale intervento della Consulta ha lo scopo di favorire un recupero in chiave costituzionale del trattamento sanzionatorio dell'art. 628 c.p., in quanto il livello edittale delineato dal legislatore

in *La legge penale illegittima, Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale*, V. MANES, V. NAPOLEONI (Dirr.), Torino 2019, p. 38.

¹² S. MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova 1988, p. 13; A. CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, Bologna 1996, p. 13. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*,

Vol. II, tomo II. *I delitti contro il patrimonio*, Bologna 2023, p. 17.

¹³ Sul punto G. DODARO, *Uguaglianza e diritto penale uno studio sulla giurisprudenza costituzionale*, Milano 2012, pp. 50 e ss.

¹⁴ Così G. M. FLICK, *Una nuova cultura della pena*, in *Rivista AIC*, 2016, pp. 1 e ss.

risulta irragionevole e contrario al finalismo rieducativo sancito dalla Carta costituzionale.

Invero, l'adozione di una pena che non sia proporzionata alla gravità obiettiva e soggettiva del fatto e che non si conformi ad un adeguato disvalore contrasta con l'art. 27 Cost., per cui bisogna introdurre un correttivo, rappresentato dalla previsione della lieve entità¹⁵.

Nel caso di specie, l'imputato aveva diritto al ricorso per l'annullamento del provvedimento di condanna al fine di ottenere la concessione della diminuzione descritta dalla Consulta, in quanto la relativa soluzione alla questione di legittimità si è verificata in seguito alla decisione sul provvedimento oggetto di impugnazione¹⁶.

Inoltre, il ricorrente ha esposto in maniera chiara le motivazioni a sostegno delle proprie argomentazioni, soffermandosi sulla lieve entità del fatto e del danno prodotto, nonché sulla particolare modalità dell'azione criminosa.

Occorre chiarire se la circostanza attenuante prefigurata dalla Consulta possa ammettersi anche nell'ipotesi in cui sia già stata applicata quella comune sancita dall'art. 62, n. 4, c.p.

L'opzione interpretativa avanzata dal Giudice delle Leggi è stata giustificata dalla necessità di predisporre un altro strumento rispetto a quelli già tradizionalmente impiegati per ottenere un efficace contemperamento del trattamento sanzionatorio.

Dunque, i parametri per una corretta adozione dell'attenuante di lieve entità sono simili a quelli previsti nel caso della circostanza attenuante di speciale tenuità del fatto ex art. 62 n. 4, c.p., anche se ciò non significa che non sia necessaria una loro riformulazione ai fini di un'ulteriore diminuzione della sanzione penale da irrogare in concreto¹⁷.

Quindi, il pregresso riconoscimento dell'attenuante codicistica del danno o del lucro di particolare tenuità non osta alla concessione della

circostanza attenuante di stampo costituzionale qualora il tipo di comportamento criminoso e l'entità del danno inducano a ritenere sussistente un'offesa minima al bene giuridico protetto.

3. CONCLUSIONI

La Suprema Corte ha disposto l'annullamento della decisione impugnata con riferimento all'adozione dei principi desunti dalla sentenza della Consulta oggetto di analisi e ha optato per il rinvio ai fini di un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte territoriale.

Con riguardo agli altri punti del ricorso, se ne è dichiarata l'inammissibilità e si è confermata la definitiva responsabilità penale a carico dell'imputato.

Orbene, tale decisione aderisce a quell'orientamento della Corte costituzionale che ha introdotto la diminuzione in esame mediante un raffinato intervento ermeneutico, volto ad erigere un argine avverso l'eccessivo rigorismo punitivo rispetto a vicende connotate da lieve entità¹⁸.

Tuttavia, nell'ipotesi della rapina, la doglianza di incostituzionalità poteva essere elusa attraverso una più precisa analisi dell'art. 628, secondo comma, c.p., in modo da adattare la tipicità del fatto alla gravità del livello edittale, in virtù dei principi di offensività e di proporzione¹⁹.

Sulla base di tale ragionamento, il concetto di proporzionalità assurgerebbe a parametro-guida in capo all'organo giudicante, per cui bisognerebbe chiedersi se vicende di tenue gravità possano ricondursi al modello dogmatico della rapina impropria oppure sia preferibile ricorrere all'ipotesi di concorso materiale tra il tentativo di furto e la minaccia che presentano una minore gravità del trattamento sanzionatorio²⁰.

Nel caso in cui si aderisca alla prima soluzione, giova poi osservare che l'attenuante speciale di lieve

¹⁵ Cfr. G. PONTEPRINO, *La "storia infinita" del sindacato sulla proporzionalità della pena*, in *DPC-Riv. Trim.*, fasc. 2, 2024, pp. 157-158.

¹⁶ Si veda Cass. pen. Sez. II, 15.5.2024 n. 19938, in *Riv. pen.*, fasc. 11, 2024, p. 1131.

¹⁷ Sul tema G. CASELLA, *L'attenuante del danno di particolare tenuità nei delitti contro il patrimonio nell'evoluzione della giurisprudenza di cassazione*, in www.archiviopenale.it, 1, 2014, pp. 1-49; T. PADOVANI, voce *Circostanze del reato*, in *Dig. Disc. Pen.*, II, Torino, 1988, p. 204-206; A.

MALINVERNI, voce *Circostanze del reato*, in *Enc. Dir.*, VII, Milano, 1960, p. 104.

¹⁸ S. ZERBONE, *Ragionevolezza della pena sancita per la rapina impropria con dolo di impunità*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 4, pp. 515 ss.

¹⁹ Cfr. F. VIGANÓ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino 2021, p. 257.

²⁰ Così G. PONTEPRINO, *La "storia infinita" del sindacato sulla proporzionalità della pena*, cit., p. 165.

entità non costituisce indebita duplicazione della circostanza attenuante della peculiare tenuità del danno nei delitti contro il patrimonio ex art. 62, primo comma, n. 4, c.p., poiché in quest'ultima ipotesi occorre limitarsi ad un accertamento sulla modesta entità economica della *res* sottratta²¹.

Invece, l'attenuante di lieve entità presuppone una complessa valutazione di tutti gli elementi della fattispecie criminosa da cui si desuma che il fatto in concreto sia caratterizzato da lieve gravità.

In proposito, la posizione della Suprema Corte risulta adesiva rispetto all'interpretazione avallata dalla Consulta e potrebbe indurre il legislatore ad introdurre un modello di circostanza attenuante di lieve tenuità adottabile ad un ampio catalogo di illeciti penali²².

Quest'ultima soluzione consentirebbe l'osservanza del principio di proporzionalità ed eviterebbe, quale effetto domino, il fenomeno dell'interventismo della giurisprudenza costituzionale sul piano della tutela dei diritti fondamentali, la cui violazione costituisce ormai un fattore emblematico del declino del diritto penale contemporaneo.

Invero, la promozione di scelte di politica criminale fondate sul rigorismo punitivo ha indotto la Corte costituzionale ad optare per una funzione di garanzia avverso forme di populismo penale delineate dal potere politico²³.

Sulla base di tali riflessioni, il sindacato di costituzionalità dovrebbe fondarsi su un controllo negativo di non manifesta arbitrarietà della decisione sottoposta a questione di legittimità costituzionale, per cui bisognerebbe procedere ad una corretta valutazione sulla sproporzionalità della sanzione penale sancita per ciascun illecito penale e comunque solamente dopo aver evidenziato l'impossibilità di esperire qualunque altro espediente alternativo alla diretta interpretazione della *littera legis*.

Non vi è però dubbio che sia difficile per il legislatore e per la Corte costituzionale individuare un concetto di pena meritata in quanto la scelta della graduazione della sanzione penale è sempre più frequentemente rimessa a discutibili logiche ispirate al populismo penale e alla compressione dei principi costituzionali.

²¹ Si veda A. MACCHIA, *Note minime su Sezioni Unite, danno patrimoniale di speciale tenuità e rapina*, in www.sistemapenale.it, 18.2.2025.

²² Cfr. N. ZANON, *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, in www.federalismi.it, 2021, p. 91; T. PADOVANI, *Un intento dellattivo dal possibile effetto boomerang*, in Guida Dir., 2018,

p. 19; D. BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose. Strumenti e percorsi per uno studio avanzato*, Torino 2019, p. 27.

²³ Sul punto, K. ROXIN, "Fragwürdige Tendenzen der Strafrechtsreform", in *Radius*, 3, pp. 37 ss.; S. MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova 1988, p. 14.